



TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 5/2022 del ruolo concordati preventivi

Promosso dalla

SOCIETÀ TURISTICA OGLIASTRINA – S.T.O. S.R.L., C.F. 00560190910 – P.IVA 02433470925, con sede in Cagliari, via San Benedetto n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, MEREU ORAZIO, C.F. MRERZO42E15A722A, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'Avv. Dora Magliona, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti

ricorrente

1. Con ricorso depositato in data 14.9.2022 la Società Turistica Ogliastrina s.r.l. ha richiesto di essere ammessa alla procedura del concordato preventivo e di poter beneficiare di un termine per la presentazione della proposta e del piano.

2. Al ricorso deve ritenersi applicabile la normativa di cui alla legge fallimentare e segnatamente quella dell'art. 161, comma 6, l.f.. Ciò appare confermato dall'art. 390 del nuovo codice della crisi, il quale dispone che: “1. *I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3*”. Il secondo comma aggiunge che: “2. *Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a*

seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.

La suddetta disciplina attribuisce prevalenza – come già evidenziato da Tribunale di Udine 21.7.2022 e Tribunale di Verona 27.7.2022 – alla disciplina regolatrice della domanda anteriore, non dovendosi enfatizzare il riferimento al termine “definizione” utilizzato nella disposizione, ma anzi dovendosi optare per una sua lettura sistematica volta ad un ragionevole coordinamento tra le discipline. Come osservato dal Tribunale di Verona, nel precedente indicato, opinare diversamente porterebbe ad applicare la nuova disciplina “anche in ipotesi in cui il concordato si arresti, con la conseguenza che in tal caso dovrebbe farsi luogo, secondo quanto previsto dagli artt. 47, 48 e 49 CCI, all’apertura della liquidazione giudiziale, apertura preclusa dal disposto del già citato art. 390, per il quale ai ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore del codice della crisi, si applica la disciplina previgente”.

3. L’art. 161 comma 6, l.f., consente all’imprenditore in stato di crisi di depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo deposito del piano, nonché del contenuto esatto della proposta da indirizzare ai creditori, riservando altresì il deposito della prescritta documentazione; la norma prevede inoltre che il giudice, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano, della proposta e della prescritta documentazione, variabile tra i 60 ed i 120 giorni, in ogni caso non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi.

2.1. Secondo l’orientamento diffusosi tra i giudici di merito subito dopo la riforma della legge fallimentare di cui al D.L. 15.6.2012 convertito nella legge n. 134/2012 ed al quale aderisce questo Tribunale, nell’ipotesi in cui l’imprenditore depositi ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f. il ricorso con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo, l’ammissibilità del ricorso medesimo è subordinata al riscontro dei presupposti di validità della domanda, essendo pertanto necessario che il Tribunale verifichi: 1) la propria competenza territoriale; 2) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti; 3) che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 160 e 182-bis l.f. per l’accesso al concordato o all’accordo di ristrutturazione dei debiti; 4) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda *ex art. 161, co. 6, l.f.* alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione.

2.2. Tali riscontri, nel caso in esame, hanno dato esito positivo, atteso che:

1) quanto alla competenza, la società ha sede in Cagliari, via San Benedetto 13, con competenza territoriale del Tribunale di Cagliari;

2) con il ricorso sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;

3) dai documenti prodotti emerge in capo alla società la qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento, stante il superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f., ricavabile con tutta evidenza dai bilanci degli ultimi tre esercizi, nonché l'esistenza, quantomeno, di uno stato di crisi, evincibile da quanto dichiarato in ricorso;

4) non ricorre la condizione d'inammissibilità di cui all'art. 161, comma 9, l.f., non avendo il debitore presentato nei due anni antecedenti altra domanda di concordato con riserva cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'eventuale accordo di ristrutturazione (v. la certificazione della cancelleria).

2.3. Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge per concedere alla società il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f..

In ordine alla misura del termine, considerata la pendenza di un ricorso per la dichiarazione di fallimento, esso è fissato per legge in giorni 60, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29740 del 19.11.2018), e quindi dal 17.5.2022.

3. Si dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f., che la società depositi con periodicità mensile informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, sia all'attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano, con la precisazione che la prima di esse dovrà essere depositata entro il 30.9.2022 e le successive entro l'ultimo giorno di ogni mese.

4. Avvalendosi di quanto previsto dall'art. 161 sesto comma l.f., si provvede alla nomina del commissario giudiziale, nella persona del dott. Roberto Dessy, dottore commercialista con studio in Cagliari.

P.Q.M.

Concede alla **SOCIETÀ TURISTICA OGLIASTRINA – S.T.O. S.R.L.** il termine di giorni 60, decorrenti dal 14.9.2022, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f..

Dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8, l.f., che la società ricorrente depositi con periodicità mensile informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, sia all'attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano; la prima scadenza mensile viene fissata al 15.10.2022, mentre le successive all'ultimo giorno di ciascun mese.

Nomina commissario giudiziale il dottor Roberto Dessy, dottore commercialista con studio in Cagliari.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Cagliari, 29.9.2022

Il Presidente

Dott. Ignazio Tamponi

Il Giudice estensore

Dott. Bruno Malagoli